

## Newsletter n. 11 del 24 Aprile 2020

### **1. ENTI DEL TERZO SETTORE - Approvata la modulistica per la redazione del bilancio che andrà in vigore dal 2021**

In attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017 recante il **Codice del Terzo Settore**, con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020, **sono stati adottati**, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte del Enti del Terzo settore (associazioni, fondazioni e imprese sociali), i seguenti **quattro modelli**:

- Mod. A - **Stato patrimoniale**;
- Mod. B - **Rendiconto gestionale**;
- Mod. C - **Relazione di missione**, di cui al citato art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017;
- Mod. D - **Rendiconto per cassa**, di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017.

Ricordiamo che l'**articolo 13**, rubricato «*Scritture contabili e bilancio*», del D.Lgs. n. 117/2017, detta le regole di base del bilancio che sono tenuti a redigere gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

Secondo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 13, il bilancio degli Enti del Terzo settore **con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro** può essere redatto **nella forma del rendiconto finanziario per cassa**.

Di conseguenza, il bilancio **con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro** devono redigere un bilancio di esercizio **formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione**.

Ai fini dell'individuazione degli enti che rientrano nell'obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, occorre pertanto **considerare il volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate** comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

Nell'allegato al bilancio sono sottolineate alcune delle voci da rappresentare in bilancio.

Il **modello dello stato patrimoniale** non differisce molto da quello delle società di capitali, con alcune differenze nella sezione A e nella sezione B, e continuerà a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente con alcune voci, per sua natura, diverse rispetto al mondo profit.

Per quanto riguarda il **rendiconto gestionale**, due le sezioni in cui è suddiviso: una attinente agli «oneri e costi» e l'altra i «proventi e i ricavi»; mentre il **rendiconto di cassa** si suddivide in due sezioni: una relativa alle entrate ed uscite di carattere generale dell'esercizio e una seconda dedicata alle uscite da investimenti ed entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni, con il calcolo specifico dell'avanzo/disavanzo relativo a tali gestioni.

Ad integrazione dei dati economici, patrimoniali e finanziari dell'Ente, al bilancio dovrà essere allegata anche la cosiddetta **relazione di missione**, la quale, oltre alle informazioni generali sull'ente, i dati sugli associati o i fondatori, dovrà contenere le scelte gestionali assunte al fine di perseguire lo scopo sociale, le informazioni sui fondi e contributi ricevuti con specifiche finalità e sulla natura delle erogazioni liberali ricevute.

Le nuove disposizioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, "*si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione*" e

pertanto, il primo bilancio che dovrà essere redatto secondo le nuove linee guida **sarà quello relativo all'anno 2021.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **2. D.L. N. 18/2020 - D.L. N. 23/2020 - Adempimenti presso le Camere di Commercio - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico**

In merito ad alcune disposizioni recate da due recenti decreti-legge (il D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia" e il D.L. n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità"), il Ministero dello sviluppo economico, ha inviato alle Camere di Commercio la **circolare n. 3723/C del 15 aprile 2020**, con la quale fornisce alcune indicazioni in merito agli adempimenti che coinvolgono le attività di competenza delle stesse Camere di Commercio.

**A)** Nella prima parte della circolare, il Ministero tre questioni che sono state oggetto di specifici quesiti:

1) la **sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi**, di cui all'articolo 103 del D.L. n. 18/2020, poi modificato dall'art. 37 del D.L. n. 23/2020, pendenti tra la data del 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;

2) la procedibilità o meno dei **procedimenti sanzionatori**;

3) le modalità di **riconoscimento dei benefici alle imprese** (sospensione delle relative attività).

**Per quanto riguarda il punto 1)**, ci si chiede:

a) se tale sospensione riguardi solo le PP.AA. o anche gli utenti;

b) se tale sospensione sia applicabile ai termini perentori dei **procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali** di cui al D.M. 4 agosto 2011, n. 156; rinnovi che implicano la partecipazione delle varie associazioni produttive impossibilitate a rispettare i suddetti termini a causa delle difficoltà con il proprio personale dovute alle restrizioni applicate ai propri dipendenti a seguito dell'emergenza epidemologica da Covid-19.

La norma non dispone né a favore dell'obbligato, né della pubblica amministrazione ma si limita a evidenziare che fino alla data del 15 maggio 2020 i termini previsti dalle singole norme non trovano applicazione, secondo l'istituto tipico del diritto civile della c.d. "sospensione", agendo come una **parentesi temporale**.

Tale disposizione normativa, avendo una portata ampia, è pienamente applicabile –secondo il Ministero – anche ai termini dei procedimenti di rinnovo dei Consigli camerali, ad esclusione, ovviamente, di quelle procedure di rinnovo che nel frattempo sono state comunque portate regolarmente a compimento nei termini perentori stabiliti dalla citata normativa regolamentare.

Con riferimento all'ipotesi delle procedure di rinnovo dei Consigli camerali, ai sensi del citato D.M. n. 156/2011, per chiarire meglio l'applicabilità dell'articolo 103, comma 1, il Ministero propone un esempio pratico: Consiglio camerale in scadenza il 20 luglio 2020; avvio procedura di rinnovo il 22 gennaio 2020 (cioè 180 giorni prima della scadenza del Consiglio camerale, così come disposto dall'art. 2, comma 1, D.M. n. 156/2011). Al 23 febbraio 2020 sono trascorsi 32 dei 40 giorni, richiesti dall'art. 2, comma 2, del D.M. n. 156/2011, entro cui le organizzazioni imprenditoriali devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione richiesta per la partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio camerale.

Pertanto, il 16 maggio 2020 verrà computato come 33° giorno dei 40 richiesti e quindi il termine perentorio richiesto a pena di esclusione dal citato art. 2, comma 2, scadrà il 23 maggio 2020.

Con riferimento alle **attività di competenza delle Camere di Commercio**, due sono le ipotesi analizzate dal Ministero a proposito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi: una che riguarda la **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)** e una che riguarda **i depositi e le denunce presso il Registro delle imprese o il REA**.

Per quanto riguarda i termini con riferimento alla SCIA è necessario far riferimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 19 della L. n. 241/1990, secondo il quale l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, ha 60 giorni dal ricevimento della segnalazione per adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Ora, nel caso in cui, ad esempio, venga presentata una SCIA il 7 di febbraio - considerando che dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 i termini sono sospesi - al 23 febbraio si sono consumati 16 dei 60 giorni previsti dalla citata norma per operare le verifiche successive, per cui il 16 maggio viene considerato il 17° giorno (rimanendo ancora 43 giorni dei 60 previsti).

La seconda ipotesi riguarda i depositi per l'iscrizione al Registro delle imprese o le denunce al REA, per i quali sono normalmente previsto 30 giorni.

Nel caso in cui, per esempio, debba essere presentata una denuncia di inizio attività con decorrenza 10 febbraio - considerando che dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 i termini sono sospesi - il 16 maggio risulterà essere il 14° giorno utile per presentare la relativa denuncia.

Parimenti, se l'obbligo cade successivamente al 23 febbraio, per esempio al 15 aprile, in questo caso ovviamente il 16 maggio sarà considerato il *dies a quo* dell'obbligo amministrativo.

**Per quanto riguarda il punto 2)**, relativo alle **procedure sanzionatorie**, trova applicazione *mutatis mutandis* quanto sopra evidenziato per la SCIA e per gli adempimenti del Registro imprese/REA, almeno in fase d'accertamento.

Il procedimento resta invece sospeso, nelle altre fasi. Così **resteranno sospesi i termini relativi ai procedimenti disciplinari** (è il caso, ad esempio, dei procedimenti previsti dalla legge 39 del 1989 e dal D.M. 26 ottobre 2011, per i soggetti che esercitano l'attività di mediazione) sia per le fasi endoprocedimentali (audizione ...) sia per la fase provvedimentale, sia per quella dei termini del ricorso gerarchico improprio a questo Ministero.

**Per quanto riguarda il punto 3)**, ci si è chiesto se i benefici alle imprese (tipo: sospensione della relativa attività) possono essere riconosciuti automaticamente, senza bisogno di comunicazioni relative alle sospensioni della relativa attività, così da evitare agli imprenditori inutili adempimenti e agli uffici un surplus di pratiche al momento della ripresa.

Facendo riferimento a quanto disposto dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020, è necessario distinguere almeno **due fattispecie**: attività per le quali le ordinanze hanno disposto l'obbligo di chiusura e attività per le quali non è stato disposto l'obbligo di sospensione.

Nel caso di attività per le quali le ordinanze hanno disposto l'obbligo di chiusura **non è necessario richiedere alcun formale adempimento nei confronti del REA.**

Nel caso, invece, di attività per le quali non è stato disposto l'obbligo di sospensione, ma che al contempo all'interno delle stesse non risultano assicurate le condizioni di sicurezza negli ambienti del lavoro o di attività per le quali, in assenza dell'obbligo di sospensione, il prestatore di servizi (singolo o associato) ritenga di sospendere "volontariamente" per una qualsiasi ragione (mancanza di rifornimento di materie prime, ecc.), **è necessario provvedere ad una regolare denuncia di "sospensione dell'attività" al REA.**

Al termine del periodo previsto a legislazione invariata (16 maggio 2020) le stesse imprese dovranno provvedere ad una **denuncia di riavvio dell'attività.**

Per detto adempimento, per gli imprenditori che vogliono comunicare al SUAP la sospensione, è possibile ricorrere al portale "[impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it)" dove è stato reso disponibile un servizio specifico valido su tutto il territorio nazionale.

Trattandosi di adempimento incidente in via diretta sull'attività d'impresa, la comunicazione dovrà transitare tramite il SUAP, a norma del combinato disposto degli articoli 5 del D.P.R. n. 160 del 2010 e 9, comma 5, del decreto legge n. 7 del 2007, convertito dalla L. n. 40 del 2007, contestuale alla comunicazione unica.

**B)** Nella seconda parte della circolare vengono poi toccati altri argomenti che in qualche modo vanno ad incidere su adempimenti nei confronti della Camera di Commercio, di cui abbiamo già riferito in una precedente newsletter, e che riassumiamo nei punti che seguono.

**1) Il deposito dei bilanci.** L'articolo 106, prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'articolo 2364 c.c.

Il richiamo anche dell'art. 2478-bis c.c., esclude ogni dubbio in merito alla applicabilità della disposizione oltre che alle Spa anche alle Srl e quindi alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote.

Ai fini rilevanti per codeste Camere, i termini di legge per il deposito dei bilanci e degli atti collegati, risultano pertanto regolati in funzione della predetta disposizione e, a norma dell'articolo 2435 c.c. (che non risulta modificato dalle due norme qui commentate), il **termine di deposito ordinario resta di trenta giorni dall'approvazione del bilancio stesso.** Ne consegue pertanto, sempre a titolo di esempio che nell'ipotesi di esercizi sociali chiusi al 31 dicembre, il termine ultimo di adempimento sarà sempre entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, salvo incorrere nelle sanzioni previste dagli articoli 2631 e 2630 del c.c.

**2) La sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e della liquidazione dell'impresa.**

L'articolo 6 del D.L. 23/2020 ha previsto per il periodo 9 aprile - 31 dicembre 2020 una deroga alle disposizioni recate dagli articoli 2446 e 2447 (nonché 2482-bis e 2482-ter) del c.c., in materia di **ricapitalizzazione in caso di perdite** inferiori o superiori al terzo del capitale sociale introducendo (temporaneamente) un criterio parallelo a quello individuato per le startup innovative dall'articolo 26 del D.L. n. 179/2012.

Per lo stesso periodo **non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale** di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del Codice civile.

**3) Il differimento dei termini giudiziari.** L'articolo 83 del D.L. n. 18/2020 disciplina il differimento dei termini giudiziari disponendo che dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 (data ridefinita dall'articolo 36 del D.L. 23/2020 in luogo del 15 aprile indicato dall'articolo 83 del D.L. 18/2020) è **sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.**

Salve le ipotesi espressamente escluse dal comma 3, i procedimenti di volontaria giurisdizione rientrano nel novero della disposizione di cui all'articolo 83.

Da ciò discende che anche i termini per il **ricorso al giudice del registro** (per esempio, per ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione nel Registro delle imprese a norma del 3° comma dell'art. 2189 C.C.) risultano sospesi giusta quanto previsto e per il periodo dal 9 marzo al 11 maggio 2020.

**4) Gli adempimenti presso il Registro informatico dei protesti.**

Alla richiesta se la vigenza della prevista sospensione dei termini per la definizione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020, riguardi anche le istanze di cancellazione dei protesti di cui all'art. 2, comma 3 della legge n. 235/2000, con riferimento ai termini ivi previsti, il Ministero, limitandosi alle valutazioni relative alla sola fase camerale, ha dato risposta negativa.

Non ponendosi in questo caso una decadenza in capo al richiedente/debitore, ma un termine a "*suu favore*", entro il quale la Camera di commercio deve provvedere alla cancellazione e tenuto conto del danno che potrebbe ricadere sul protestato stesso a causa della sospensione del termine, il Ministero ritiene che **in questa ipotesi la efficacia sospensiva dell'articolo 103 non operi.**

Al quesito se anche la pubblicazione degli elenchi inviati dagli ufficiali levatori debba ritenersi sospesa, il Ministero si è riservato di emanare apposite indicazioni specifiche nell'immediato futuro.

A tale proposito ha ritenuto di precisare che il successivo D.L. 8 aprile 2020 n. 23, all'articolo 11, comma 1, prevede la **sospensione dal 9 marzo al 30 aprile dei termini relativi a vaglia, cambiali e titoli di credito.**

L'ultimo comma dello stesso articolo 11 prevede espressamente che **i protesti levati dal 9 marzo al 9 aprile 2020 non sono oggetto di trasmissione al registro informatico dei protesti** e si prevede financo la cancellazione dei protesti (levati nel periodo) e già pubblicati nel registro.

Sul punto la Scrivente si riserva di emanare apposite indicazioni specifiche nell'immediato futuro.

**5) Le riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio.**

Secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 73, del D.L. n. 18/2020, **fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 luglio 2020)**, le riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio, delle Aziende speciali, di Unioncamere nazionale, delle Unioni regionali e di tutti gli altri enti del sistema camerale possono essere svolte in videoconferenza anche se non è previsto negli atti regolamentari interni, purché sia garantita la certezza dell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

**6) Proroga al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019** degli enti e organismi pubblici soggetti al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Tra questi organismi rientrano anche le Camere di commercio, Unioncamere nazionale e le Unioni regionali e tutti i loro organismi strumentali comunque denominati, in primis le Aziende speciali.

**7) Analoga proroga al 30 giugno 2020**, prevista dall'articolo 113, per alcuni **adempimenti ambientali a carico delle imprese nei confronti della Camere di commercio.** In particolare:

- la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (**M.U.D.**) (lett. a);
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi a **pile accumulatori** immessi nel mercato l'anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori (lett. b);
- la comunicazione annuale al Centro di coordinamento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) delle quantità trattate (lett. c).

Viene anche prorogato il versamento del **diritto annuale per l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali** (lett. d).

**8) La sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso**, da parte degli uffici degli enti impositori, tra cui vi rientrano le Camere di commercio (art. 67, comma 1).

Tale sospensione, secondo il Ministero, non riguardi l'istituto del ravvedimento poiché tale istituto non si avvia per iniziativa degli uffici degli enti impositori, ma su spontanea iniziativa del contribuente trasgressore il quale può ravvedersi entro certi termini, ottenendo uno sconto sulle sanzioni da versare, salvo che gli uffici non abbiano già accertato l'inadempimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

### **3. APPALTI PUBBLICI - Gli orientamenti della Commissione europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti durante il Coronavirus**

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 1° aprile 2020 n. C 108 I/01) è stata pubblicata la **Comunicazione della Commissione europea** recante gli "*Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid 19*".

La Commissione, in sostanza, effettua una ricognizione degli strumenti che la vigente **Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici** attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici per accelerare e semplificare le procedure di acquisizione dei beni, servizi e lavori che si rendono necessari per far fronte alla grave emergenza in atto.

La situazione emergenziale correlata alla diffusione del virus Covid-19 impone che le Amministrazioni siano poste nelle condizioni di poter legittimamente acquisire in tempi brevi quanto necessario per far fronte alla crisi in atto.

Si pensi, in particolare, all'evidente necessità delle Amministrazioni di acquisire sul mercato dispositivi di protezione individuale e medici, di realizzare infrastrutture ospedaliere per ampliare le strutture dei reparti destinati ai pazienti affetti da Covid-19, nonché di acquistare strumenti informatici per consentire l'attività lavorativa a distanza.

In tale quadro, **le ordinarie procedure di aggiudicazione degli appalti** - funzionali a garantire la più ampia partecipazione delle imprese in ossequio ai principi di libera concorrenza, pubblicità, trasparenza ed economicità - **mal si conciliano con le imprescindibili esigenze di celerità che la situazione emergenziale impone.**

La Commissione Europea ha dunque tracciato un **quadro ricognitivo di sintesi degli strumenti di semplificazione delle procedure di scelta del contraente** cui è possibile ricorrere in virtù dell'attuale normativa eurounitaria in materia di appalti pubblici.

LINK:

[Per scaricare il testo della comunicazione della Commissione europea del 1° aprile 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva \(UE\) 2014/24 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un breve approfondimento sull'argomento elaborato dall'Avv. Vaccaro Alessandro per la rivista "Il quotidiano giuridico" clicca qui.](#)

### **4. CONTRATTI DI SVILUPPO - Direttiva del Ministero dello sviluppo economico**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato, in data 15 aprile 2020, una **direttiva** con la quale stabilisce che i **400 milioni di euro** stanziati dal D.L. n. 28/2020 (decreto "*Cura Italia*") per i **Contratti di sviluppo** vengano destinati al finanziamento di programmi strategici e innovativi sul territorio, con priorità agli investimenti per la produzione di dispositivi sanitari e di materiale biomedicale funzionali a fronteggiare l'emergenza causata dal **Covid-19**.

Queste risorse si aggiungono ai **200 milioni di euro** già previsti nella legge di bilancio, per un ammontare complessivo di **600 milioni** di euro.

La Direttiva – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27 aprile 2020 – definisce, pertanto, le priorità di utilizzo delle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge “Cura Italia” per i contratti di sviluppo pari a 600 milioni di euro. Tali risorse sono destinate al finanziamento di istanze di Accordo di programma o di Accordo di sviluppo relative a programmi di sviluppo ubicati sull’intero territorio nazionale, nel rispetto delle priorità individuate nella medesima direttiva.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della nuova direttiva clicca qui.](#)

## **5. BANDI FCS - FIT - FRI e PIA - Sospensioni temporanee e rimodulazione delle attività - Indicazioni dal Ministero dello sviluppo economico**

Al fine di fornire un supporto alle imprese in questo momento di grave crisi economica a causa dell'emergenza sanitaria COVID, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato la **circolare 16 aprile 2020, n. 1719** concernente le disposizioni operative per disciplinare le varie tipologie di **sospensione temporanea** (totale o parziale) ovvero le **rimodulazioni** delle attività dei progetti presentati nell'ambito dei bandi a valere:

- sul **Fondo per la crescita sostenibile** (FCS),
- sul **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca** (FRI),
- sul **Fondo Innovazione Tecnologica** (FIT),
- sui **Pacchetti Integrati di Agevolazioni** (PIA).

La sospensione straordinaria delle attività progettuali può essere relativa al **periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 luglio 2020**. Tale termine potrà essere esteso anche in relazione a future disposizioni governative ed in ragione dell'effettiva maturazione dell'impossibilità a portare avanti il progetto.

La richiesta della sospensione straordinaria è facoltativa e deve essere comunicata al Soggetto gestore secondo il **modello allegato alla presente circolare** con la previsione dei termini di sospensione fino al 31 luglio 2020. Potrà essere reiterata una seconda richiesta di prolungamento della sospensione straordinaria a seguito dell'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

Il Soggetto gestore approverà automaticamente tali richieste inserendole nella piattaforma FCS.

Successivamente al periodo di sospensione, resta ferma la possibilità di richiedere la proroga del termine di ultimazione del progetto come previsto da normativa, nel limite di 12 mesi, se non già richiesta, per cause comprovate.

Nei casi in cui, invece, la situazione attuale abbia comportato la necessità di una riduzione e/o variazione delle attività progettuali nei programmi di ricerca e sviluppo, il Ministero ricorda che la stessa normativa prevede la facoltà per il soggetto beneficiario di richiedere al gestore una rimodulazione delle spese e/o delle attività e/o degli obiettivi realizzativi del progetto.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 1719/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della richiesta di sospensione del programma clicca qui.](#)

## **6. ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E UTILIZZO DI ALGORITMI - I limiti fissati dal TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato**

Con recenti decisioni il **Tar Lazio, Roma, sezione III-bis n. 9230/18, depositata il 10 settembre 2018** e il **Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8472/19 del 13 dicembre 2019**, hanno affrontato il delicato tema, relativo all'**uso degli algoritmi nell'attività amministrativa**.

I giudici amministrativi rilevano che, per quanto utile, **l'algoritmo non può sostituirsi all'attività di un ufficio o di un funzionario preposto**.

Il Consiglio di Stato in particolare, ha stabilito dei **limiti circa l'uso dell'algoritmo**, affinché i principi fondamentali dell'attività amministrativa non vengano violati.

**1)** La questione è stata sollevata in seguito ad un **ricorso proposto, al Tar Lazio, da numerosi docenti, i quali, mediante l'impiego di un algoritmo, erano stati assegnati a sedi determinate o trasferiti**.

Il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, ritenendo non adeguata la sostituzione dell'attività amministrativa con quella algoritmica.

Un algoritmo è una **sequenza di operazioni**, un procedimento di calcolo, utile per la risoluzione di problemi. Più semplicemente, è un **insieme di istruzioni che conducono ad un determinato risultato**.

Ad esempio, mediante algoritmo è possibile capire come funziona una lavatrice, qual è lo schema predefinito che muove l'attività dell'elettrodomestico.

È caratterizzato da:

finitezza delle espressioni (non esistono algoritmi infiniti) e di calcolo;

determinismo, ossia, la definizione specifica delle singole operazioni e la relativa non ambiguità;

effettività, in quanto eseguito necessariamente da un automa che ne osserva con matematica precisione le fasi.

Una ricetta culinaria è, banalmente, un algoritmo se eseguita alla lettera, senza variazioni, meglio ancora se da un robot da cucina privo di estro e gusto personale.

In definitiva, un algoritmo altro non è che una **serie ordinata di fasi** predeterminate. Risponde, dunque, a regole, a moduli estremamente precisi.

Nel caso di specie, **i ricorrenti, tra gli altri motivi, denunciavano la mancanza dell'attività amministrativa, sostituita in toto da un algoritmo sconosciuto a cui erano state demandate le assegnazioni e i trasferimenti verso le sedi disponibili nell'organico della scuola**, con ciò comportando l'assenza di istruttoria da parte di un ufficio o di un responsabile del procedimento.

Secondo i giudici amministrativi, il numero cospicuo di soggetti da assegnare ad altrettanti numerosi ambiti territoriali, **non può giustificare il ricorso ad una procedura automatizzata, impersonale e priva di qualsivoglia metro valutativo che non tenga conto delle esigenze dei singoli**.

Al contrario, proprio la presenza di una fase istruttoria, con relativa attività del responsabile del procedimento, conscio di lucida analisi, garantirebbe il rispetto dei principi che informano l'attività amministrativa, finalizzata ad **emanare dei provvedimenti che non ledano posizioni giuridiche soggettive** (l'attività istruttoria è volta proprio ad acquisire elementi utili alla valutazione delle circostanze di fatto e delle situazioni degli istanti e della P.A. stessa).

L'algoritmo, **impersonale e avalutativo**, non può essere considerato attività in quanto tale, poiché questa, intesa come azione, è un "prodotto" umano e non la somma di calcoli matematici.

**Se la decisione fosse il risultato di un mero processo matematico o informatico, si violerebbe l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi**, sacrificando la ricerca delle ragioni logiche e dei motivi di diritto che hanno consentito l'adozione dello stesso.

Motivi che passano attraverso il raziocinio umano.

Ad avviso del Tribunale Amministrativo, per quanto l'attività informatica abbia un margine di errore estremamente scarso, se non pari allo zero, **non può sostituirsi all'attività di un funzionario o un responsabile del procedimento**, ciò anche in ossequio al principio di partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, partecipazione che non potrebbe essere diretta ed immediata solo facendo interagire l'individuo con un macchinario.

Al massimo, **i supporti tecnologici**, lungi dal definire processi e adottare decisioni, **potrebbero servire come strumento ausiliario**, in virtù del principio di strumentalità del ricorso all'informatica nelle procedure amministrative.

**2) Il Consiglio di Stato**, confermando nella sostanza la decisione del Tar Lazio, **ha ammesso la possibilità**, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare algoritmi in alcune ipotesi, ad esempio quando debbano essere trattati numerosi dati; **ha, tuttavia, fissato dei limiti**.

In prima analisi, considera l'uso degli algoritmi informatici nell'attività della P.A., come un valido ausilio alla celerità, alla qualità e all'efficienza dei procedimenti e dei servizi, utili ad evitare imperfezioni ed **assicurare neutralità**, grazie all'uso di "*asettici calcoli razionali basati sui dati*". Tale modus operandi tornerebbe senz'altro utile con riferimento a procedure, come quelle del caso esaminato, in cui l'analisi riguarda un numero ingente di dati.

Se pure il sostegno di tecnologie informatiche consentirebbe di ridurre i tempi previsti per operazioni prive di ogni elemento di discrezionalità, **garantendo così l'imparzialità del procedimento** ed eludendo inefficienza o, peggio ancora, negligenza del funzionario preposto, **non può ammettersi la violazione dei principi fondamentali che muovono l'attività amministrativa**.

È in quest'ottica che **l'algoritmo può essere considerato non come sostituto del procedimento amministrativo, ma come modulo procedimentale o strumento istruttorio che si inserisce all'interno del procedimento stesso in cui l'organo pubblico resta titolare del potere**.

Ammessa, dunque, l'indiscutibile validità dell'uso di algoritmi se inseriti nel procedimento e considerati come strumenti istruttori, il Consiglio di Stato ne evidenzia due fondamentali condizioni di operatività:

- a) **la piena conoscibilità** a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati;  
b) **l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere**, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo.

I principi che devono informare l'uso degli strumenti informatici nel procedimento amministrativo possono essere così sintetizzati:

- in primo luogo, **il principio di conoscibilità**, secondo cui ognuno ha diritto ad essere informato sulla presenza di strumenti automatizzati in grado di incidere sulla decisione da adottare e sulla logica seguita in proposito;

- il secondo principio è la **non esclusività della decisione algoritmica**, con invero la previsione della presenza di un soggetto umano che controlli e filtri la decisione automatica;

- infine, il terzo luogo, il principio di **non discriminazione algoritmica**, di matrice europea, che impegna il titolare del trattamento dei dati ad **utilizzare processi matematici adatti alla profilazione**.

ponendo l'accento sul corretto inserimento dei dati, così da evitare effetti discriminatori nell'output decisionale.

Il riferimento normativo è il "*considerando*" n. 71 del Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla *protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati*), secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento **utilizzi procedure matematiche o statistiche appropriate per la profilazione**, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire, in particolare, che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e **sia minimizzato il rischio di errori e al fine di garantire la sicurezza dei dati personali**, secondo una modalità che tenga conto dei potenziali rischi esistenti per gli interessi e i diritti dell'interessato e che impedisca tra l'altro effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della razza o dell'origine etnica, delle opinioni politiche, della religione o delle convinzioni personali, dell'appartenenza sindacale, dello *status* genetico, dello stato di salute o dell'orientamento sessuale, ovvero che comportano misure aventi tali effetti.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del Consiglio di Stato n. 8472/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare un approfondimento sull'argomento elaborato da Grazia Ragone per Filodiretto clicca qui.](#)

**P.S.** Sull'argomento, segnaliamo un approfondimento a cura di Ida Angela Nicotra e Veronica Varone, dal titolo "**L'ALGORITMO, INTELLIGENTE MA NON TROPPO**", pubblicato il 22 novembre 2019, sul n. 4 della rivista AIC (Associazione Italiana Costituzionalisti).

LINK:

[Per scaricare il documento clicca qui.](#)

## **7. SPA - RECESSO SOCIO - Illegittimo se la società ha una durata lunghissima che supera l'aspettativa di vita del socio**

**Non ha diritto di recesso** il socio di una società per azioni qualora la società abbia una durata lunghissima (nel caso di specie la durata è stata fissata al 31 dicembre 2100) e presumibilmente eccedente la vita di uno dei soci.

Lo afferma la **Corte di Cassazione** nella **sentenza n. 4716 del 21 febbraio 2020**.

Secondo la Suprema Corte quando la normativa in tema di Spa e di Srl parla di recesso per durata indeterminata, di questa espressione va fatta una lettura restrittiva, che **non consente di equiparare**, come accade nell'ambito delle società di persone, **la durata indeterminata alla durata eccedente la vita di uno dei soci**.

Con la Riforma del 2003, il Legislatore ha consentito la costituzione di società di capitali a tempo indeterminato, riconoscendo - in tal caso - ai soci un diritto di recesso *ad nutum*; a differenza di quanto previsto per le società di persone; tuttavia, la disciplina introdotta per le società di capitali **non prevede un espresso parallelismo tra società a tempo indeterminato e società con un termine di durata eccessivamente lontano nel tempo e superiore alla normale durata della vita umana**;



conseguentemente, tenuto conto della rilevanza pratica della questione, nonché della non facile esigenza di contemperare gli interessi del socio recedente con la salvaguardia dell'integrità del capitale sociale e degli interessi dei creditori, è tuttora in corso un interessante dibattito sull'ammissibilità o meno di una siffatta equiparazione a livello interpretativo.

Con la riforma societaria del 2003, quanto alle società di capitali, vi è una **specificata elencazione dei casi**, con significativo ampliamento, **nei quali il recesso può esercitarsi** (artt. 2473 e 2437 c.c.), salva diversa volontà dei soci espressa nell'atto costitutivo.

Le cause di recesso oggi possono essere distinte in cause di recesso **inderogabili** (previste dal primo comma dell'art. 2437 c.c., riguardanti *la modifica significativa dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, il trasferimento della sede all'estero, la revoca dello stato di liquidazione, l'eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o previste dallo statuto, la modificazione dei criteri di valutazione delle azioni in caso di recesso, le modifiche dello statuto concernenti il diritto di voto o di partecipazione*), **derogabili dallo statuto** (previste dal secondo comma dell'articolo 2437 c.c., quali *la proroga del termine di durata della società, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni*) e statutarie.

E' stata poi introdotta la previsione di una società di durata indeterminata e della possibilità di recesso *ad nutum* del socio, ai sensi dell'art. 2437 comma terzo c.c. (e dall'art. 2473 c.c., per le società a responsabilità limitata). E solo entro tali limiti – scrive la Cassazione - può parlarsi di un favor, riservato dalla riforma del 2003, all'istituto del recesso nelle società di capitali.

Nella controversia oggetto del ricorso, si discute specificamente della verifica della legittimità del recesso *ad nutum* esercitato da socio di una società per azioni, costituita con una durata determinata fino al 2100 e con esclusione del diritto di recesso del socio nel caso di proroga del termine finale della società.

La questione di fondo riguarda la **presunta equiparazione**, ai fini del recesso del socio, **della previsione statutaria di una società per azioni, contratta per un tempo particolarmente lungo, a quella di società contratta a tempo indeterminato**.

La Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 9662 del 2013, aveva sostenuto *"in tema di società a responsabilità limitata, la previsione statutaria di una durata della società per un termine particolarmente lungo (nella specie, l'anno 2100), tale da superare qualsiasi orizzonte previsionale anche per un soggetto collettivo, ne determina l'assimilabilità ad una società a tempo indeterminato, onde, in base all'art. 2473 cod. civ., compete al socio in ogni momento il diritto di recesso, sussistendo la medesima esigenza di tutelarne l'affidamento circa la possibilità di disinvestimento della quota"*.

In questa nuova sentenza, cambiando completamente direzione, La Corte ritiene che **non sia possibile assimilare**, con riferimento alle società di capitali, e per azioni, in particolare, per quanto interessa nel presente giudizio, ed all'istituto del diritto di recesso del socio, **la società contratta per un tempo lungo ad una società contratta a tempo indeterminato**, *"anche in considerazione della eccessiva aleatorietà dell'opposta impostazione, assunta dalla Corte di merito, alla luce delle numerose variabili che dovrebbero essere calcolate nel caso concreto, in mancanza di parametri oggettivi e predeterminati, per valutare quando la durata statutaria legittimi il recesso ad nutum del socio"*.

Non è pertanto corretto equiparare la previsione statutaria di una società per azioni che preveda un termine finale assai lungo di durata a quella di una società per azioni costituita a tempo indeterminato, la quale comporta, ai sensi dell'art. 2437 comma 3 c.c., la facoltà di recesso del socio.

E' inoltre inammissibile l'applicazione analogica alla società per azioni della norma dettata per le società di persone dall'art. 2285, comma 1 C.C..

Ricordiamo, a tale proposito, che il **Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese**, con la **Sentenza n. 5972 del 19 giugno 2019**, non condividendo l'orientamento della Corte di Cassazione espresso nella citata sentenza n. 9962/2013, aveva già stabilito che *"Il socio di una società per azioni costituita per una durata pari a 105 anni non può recedere dalla stessa a norma dell'art. 2437, comma 3, c.c., non potendo tale ipotesi essere equiparata a quella di una società per azioni costituita a tempo indeterminato"*.

Pertanto, secondo il Tribunale di Milano, non essendo ricavabile dal nostro sistema normativo un parametro oggettivo predefinito per la valutazione di abnormità della durata statutaria (non potendo essere tale la durata media della vita di un socio-persona fisica, né l'oggetto sociale normalmente riferito ad attività imprenditoriali suscettibili di sviluppo per un tempo indeterminabile), **le norme in tema di recesso devono essere interpretate in modo restrittivo**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte di Cassazione n. 4716/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del Tribunale di Milano n. 5972/2019 clicca qui.](#)

## **8. TUTELA DEL MADE IN ITALY - E' reato ogni segno che genera fallace convinzione - Sentenza della Corte di Cassazione**

La Cassazione Penale torna sull'argomento del **"Made in Italy"** partendo da quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 16, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, secondo il quale *"Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale **"100% made in Italy"**, **"100% Italia"**, **"tutto italiano"**, in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure **che inducano la medesima fallace convinzione**, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo"*.

Secondo la Corte, tale disposizione si riferisce a tutte quelle **indicazioni di vendita** che presentino il prodotto **come interamente realizzato in Italia, comprensive non solo di quelle esplicite** del tipo **"100% Made in Italy"**, **"100% Italia"**, **"tutto italiano"** o altre analoghe indicazioni idonee a ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, **ma anche dell'apposizione di diversi segni o figure che inducano il medesimo fallace convincimento** di un prodotto realizzato interamente in Italia.

Il precedente comma 3 dello stesso articolo 16 - fa ancora notare la Corte - stabilisce che *"Ai fini dell'applicazione del comma 4, per uso dell'indicazione di vendita o del marchio si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio"*.

Dalla disposizione si ricava, infatti, che con **"l'indicazione di vendita"** deve intendersi qualunque segno esteriore o rappresentazione grafica (anche se non necessariamente di carattere alfanumerico) idonei a essere apposti sul prodotto o sulla confezione di vendita o, comunque, suscettibili di divenire oggetto di comunicazione commerciale.

Nella specie, oltre all'indicazione del tessuto, anche le ulteriori etichette riconducibili a ditte italiane, i colori della bandiera italiana e le grucce contribuiscono ad ingenerare la convinzione nel consumatore che il prodotto sia interamente italiano.

Così ha disposto la **Cassazione Penale, Sez. III, con la sentenza n. 10912 depositata il 1° aprile 2020.**

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 10912/2020 clicca qui.](#)

## **9. "SEMAFORO INTELLIGENTE" - Senza foto dell'infrazione, contravvenzione annullata**

L'accertamento delle infrazioni al Codice della Strada, **avvenuto tramite mezzi di rilevamento a distanza funzionanti in modo completamente automatico**, per essere valido **richiede necessariamente che venga fornita la documentazione fotografica dell'infrazione.**

Lo ha rammentato il **Giudice di Pace di Firenze nella sentenza n. 438/2020** pronunciandosi sull'opposizione del proprietario di un rimorchio, che aveva attraversato un incrocio nonostante il semaforo rosso.

La vicenda origina dal verbale di contestazione elevato all'opponente per l'attraversamento di un incrocio nonostante il divieto imposto dalla luce semaforica rossa, in violazione dell'art. 146, terzo comma, del Codice della Strada. La violazione veniva accertata tramite apparecchio EnVesEVO MVD.

Il magistrato onorario rammenta che l'accertamento delle infrazioni al codice della strada può essere compiuto attraverso **mezzi di rilevamento a distanza**, come avviene in diversi casi tra cui anche quello di cui è causa, ovvero per l'accertamento delle infrazioni semaforiche mediante dispositivi debitamente omologati, come quello nella specie utilizzato.

Per essere valido, tale accertamento richiede, nei soli casi in cui gli strumenti siano *"privi di assistenza da parte degli organi preposti al rilevamento delle infrazioni"* (ovvero funzionanti in modo completamente

automatico), la **documentazione fotografica dell'infrazione** (cfr. Cass. Civ. 2952/98, 16713/03, 5891/04, 1889/08, 14097/08).

Di conseguenza, il mancato deposito, da parte della P.A. convenuta in un giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada così accertata, della suddetta documentazione fotografica comporta **l'impossibilità di effettuare una compiuta verifica** sulla correttezza dell'operato della stessa P.A., con il conseguente accoglimento dell'opposizione (Trib. Torino 34845/04, Trib. Napoli 1144/2016).

Nel caso di specie, la Prefettura non ha provveduto ad allegare nel proprio fascicolo il **fotogramma relativo all'infrazione** scattato dal dispositivo posto a presidio dell'area di intersezione, e ciò determina l'accoglimento dell'opposizione. Oltre all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, la Prefettura viene condannata anche a rifondere le spese di lite.

(Fonte: *Studio Cataldi*)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza del Giudice di Pace di Firenze n. 438/2020 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1) EMERGENZA COVID-19 - ANAC AL GOVERNO: sospendere pagamento contributi per partecipare ad appalti.** L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con la **delibera n. 289 del 1 aprile 2020**, ha proposto al Governo di **esonerare, fino al 31 dicembre 2020**, le stazioni appaltanti e gli operatori economici **dal versamento della contribuzione, a favore della stessa ANAC**, per l'indizione o la partecipazione ad una gara d'appalto.

Tale proposta, avanzata in considerazione del regime emergenziale derivante dall'epidemia da Covid-19, consentirebbe di sgravare imprese e pubbliche amministrazioni dal pagamento del contributo, con l'obiettivo di contribuire alla ripresa economica del Paese.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 289/2020 clicca qui.](#)

**2) EMERGENZA COVID-19 E CIG - Misure speciali in tema di ammortizzatori sociali** - Il Ministero del lavoro è intervenuto con la **circolare n. 8 dell'8 aprile 2020** per fornire le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariale e di cassa integrazione **in deroga** per quei datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività produttive.

Con prossima circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali –Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione, verranno fornite ulteriori indicazioni sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 8/2020 clicca qui.](#)

**3) PROCESSO TRIBUTARIO - Iscrizione nell'elenco dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica** - Con la **circolare n. 2/DF del 31 marzo 2020**, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha preso posizione in merito alle modalità di iscrizione alle 5 sezioni che compongono il nuovo **Elenco Unico Nazionale dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni Tributarie**.

Tale elenco è regolato dalle norme regolamentari contenute nel **D.M. 5 agosto 2019, n. 106** ed è **operativo dal 1° aprile 2020**. Da tale data è pertanto possibile presentare telematicamente la domanda di iscrizione al nuovo Elenco Unico Nazionale dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. Le domande di iscrizione - da presentare mediante la compilazione di appositi moduli - devono essere firmate digitalmente e indirizzate all'indirizzo PEC [istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it](mailto:istanze.registrodifensoricctt@pce.finanze.it).

I soggetti che risultano iscritti, alla data del 31 marzo 2020, negli elenchi detenuti in precedenza dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'Agenzia delle Entrate, transitano di diritto nell'Elenco nazionale: **entro il 31 ottobre 2020**, sono comunque tenuti a confermare con un'autocertificazione il possesso dei requisiti prescritti e l'assenza di situazioni di incompatibilità.

A ciascun soggetto iscritto nell'Elenco Unico Nazionale sarà rilasciata una **tessera nominativa di riconoscimento**. A tal fine, insieme alla domanda l'istante deve altresì trasmettere una **fotografia digitale**, che sarà utilizzata per la stampa della tessera nominativa di riconoscimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/DF/2020 clicca qui.](#)

**4) SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI** - Con la **circolare n. 52 del 9 aprile 2020**, l'INPS fornisce indicazioni in ordine all'ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "*Decreto Salva Italia*"), che ha previsto ulteriori disposizioni concernenti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, integrando il previgente assetto normativo previsto dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, a cui l'Istituto ha dato applicazione con la circolare n. 37/2020. Vengono altresì fornite le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 52/2020 clicca qui.](#)

**5) ANTINCENDIO - Nuove norme per asili nido** - Il prossimo 29 aprile entreranno in vigore le nuove regole verticali per la prevenzione incendi negli asili nido disposte con il **D.M. 6 aprile 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 11 aprile 2020, che disciplina le procedure da seguire in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 luglio 2014. Il DM si applica agli asili nido con numero di **occupanti superiore a 30** che hanno come occupanti bambini di età compresa tra i 3 ed i 36 mesi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) D.L. N. 23/2020 - PMI - Dopo il via libera dalla Commissione europea**, è disponibile il **modulo da presentare per accedere alle garanzie statali su finanziamenti fino a 25mila euro**.

Le garanzie, al 100% per questa tipologia di prestiti, sono previste dall'art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità").

I prestiti non sono automatici, ma sottoposti comunque alla discrezionalità dell'ente finanziatore (Banca o Confidi). Il modulo è scaricabile, oltre che dal sito del Ministero dello sviluppo economico, anche dal sito [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it). Il modulo dovrà essere compilato dalle imprese o dai lavoratori autonomi e inviato per mail (anche non certificata) alla Banca o al Confidi.

Il modulo andrà **accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore**.

LINK:

[Per scaricare il testo del modello clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito \*fondidigaranzia\* clicca qui.](#)

**7) D.L. N. 23/2020 - Primi chiarimenti dall'Agenzia delle entrate** – L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n. 9/E del 13 aprile 2020**, chiarisce quali sono le misure volte a salvaguardare le imprese da una potenziale e grave crisi di liquidità dovuta alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel documento di prassi vengono toccati numerosi aspetti del Decreto. In modo particolare, il testo analizza la sospensione e la proroga dei versamenti tributari, la proroga della sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro; gli account IRPEF, IRES ed IRAP, i termini per la consegna e la trasmissione telematica della certificazione unica 2020, la proroga dei certificati in materia di appalti, i termini delle agevolazioni prima casa, l'assistenza fiscale a distanza, la semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle e-fatture, il processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato, il credito di imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro. Sintesi di alcuni chiarimenti.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 9/E/2020 clicca qui.](#)

**8) EMERGENZA COVID-19** - Il Ministero dell'Interno ha inviato ai Prefetti la **circolare 14 aprile 2020, Prot. n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ**, che fornisce indicazioni in merito all'applicazione del **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020** che ha disposto l'applicazione su tutto il territorio nazionale, a far data dal 14 aprile e fino al 3 maggio 2020, di misure urgenti di contenimento del contagio, sia di carattere generale sia finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Il decreto, nel confermare l'attuale regime di sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, inserisce, nel novero delle attività consentite, il

commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri, nonché il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati.

LINK:

[Per approfondire i contenuti e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

**9) EMERGENZA COVID-19 - ANAC - Sospensione dei termini al 15 maggio applicabile anche alla pubblicazione dei dati - Rinvio dei nuovi procedimenti di vigilanza** - La sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi può essere applicata anche agli adempimenti in materia di trasparenza.

Lo ricorda l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con un **Comunicato del Presidente del 9 aprile 2020**, nell'ottica di alleviare gli oneri degli enti e delle amministrazioni impossibilitati a raccogliere i dati che devono essere oggetto di pubblicazione.

La proroga al 15 maggio stabilita dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020 non pregiudica tuttavia la possibilità di continuare a pubblicare i dati secondo le consuete modalità e in base a quanto previsto nella legge 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013 e nei propri Piani anticorruzione. Tale opportunità è dunque rimessa alla valutazione delle singole amministrazioni.

Alla luce delle ripercussioni sull'attività legate all'emergenza sanitaria, l'Autorità ha inoltre deciso di **rinvviare fino al 15 maggio 2020 l'avvio di nuovi procedimenti di vigilanza sul rispetto delle misure di trasparenza**, sia d'ufficio che su segnalazione. Decorso tale termine, l'Autorità riprenderà l'attività di vigilanza in modo graduale, tenendo conto delle dimensioni organizzative delle amministrazioni e degli enti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato del presidente clicca qui.](#)

**10) EMERGENZA COVID-19 - Come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25 mila euro garantiti dal Fondo di Garanzia per le PMI** - L'Associazione bancaria Italia (ABI), con un'ulteriore **lettera circolare del 16 aprile 2020**, ha comunicato alle banche che a partire dal prossimo 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale - MCC), inizia a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro, di cui al D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità").

Vista l'estrema necessità e urgenza di darne immediata applicazione da parte delle banche, l'ABI ha predisposto e fornito, in allegato alla lettera circolare, uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato con allegata la GUIDA clicca qui.](#)

**11) EMERGENZA COVID-19 - VADEMECUM DA SACE ALLE BANCHE** - Con un comunicato stampa del 15 aprile 2020, SACE comunica che ha inviato alle banche il **disciplinare** contenente la descrizione del **processo di richiesta della garanzia SACE** in base alle disposizioni del Decreto Legge in tema di misure per la liquidità n° 23 dell'8 aprile 2020, e tutte le informazioni utili ai professionisti coinvolti e agli istituti di credito nella gestione delle richieste, dalla prima domanda sino all'emissione effettiva del finanziamento garantito da SACE ("Garanzia Italia") e contro-garantito dallo Stato.

Il vademecum è stato redatto in collaborazione con l'Associazione bancaria italiana e oltre a dare specifiche indicazioni sulla normativa di riferimento, indica le caratteristiche degli interventi e le relative procedure di attivazione, passo dopo passo e con attenzione ai rilevanti aspetti di coerenza normativa, attraverso i **quattro successivi step necessari**:

- 1) la presentazione della **richiesta di finanziamento** all'istituto finanziatore da parte dell'assistito;
- 2) l'**invio della richiesta di garanzia a SACE** da parte del soggetto finanziatore;
- 3) l'**esito della** richiesta di garanzia SACE;
- 4) l'**erogazione** del finanziamento.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

**12) EMERGENZA COVID-19 - Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali** - L'Agenzia delle Entrate, con la nuova **circolare n. 10/E del 16 aprile 2020**, fornisce primi chiarimenti sul **rinvio delle udienze** e la **sospensione dei termini processuali** a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il nuovo documento dell'Amministrazione finanziaria analizza il contenuto dell'art. 83 del D.L. n. 18 del 2020 (*Decreto Cura Italia*) e dell'articolo 36 del D.L. n. 23 del 2020 (*Decreto Liquidità*).

L'Agenzia delle Entrate ha fornito, inoltre, i primi chiarimenti sul rinvio delle udienze e sulla **sospensione dei termini del processo tributario** in seguito all'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19.

In particolare, il documento di prassi precisa che le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo e l'11 maggio 2020 sono rinviate d'ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare dell'esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 10/E/2020 clicca qui.](#)

**13) RISCOSSIONE DEI TRIBUTI PER GLI ENTI LOCALI - Rateizzazione delle somme dovute da parte degli enti locali** – Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, con la **risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020**, fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di rateazione, da parte degli enti locali, delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della legge 7 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020).

Ricordiamo che la L. n. 160/2020, all'art. 1, dai commi 784 a 815, introduce la **riforma della riscossione dei tributi degli enti locali**. In particolare, la riforma potenzia le attività di riscossione relative agli atti degli enti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, prevedendo il **ricorso all'istituto dell'accertamento esecutivo**, sul modello di quanto già accade per le entrate erariali: l'accertamento esecutivo consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 3/DF/2020 clicca qui.](#)

**14) EMERGENZA COVID-19 - Misure di prevenzione del contagio sul luogo di lavoro** - L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la **nota n. 149 del 20 aprile 2020**, con la quale prescrive, ai propri Uffici territoriali, di contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione (ove consentita) delle attività produttive, industriali e commerciali, in un'ottica di doverosa collaborazione alla gestione della emergenza epidemiologica in corso.

Dette richieste sono conseguenti alla **circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2020**. Con la quale sono state forniti chiarimenti in merito al D.P.C.M. 10 aprile 2020.

Tra le altre cose, il Ministero dell'Interno evidenzia la necessità che le Prefetture richiedano la collaborazione dei competenti servizi delle **Aziende Sanitarie Locali** e del supporto delle articolazioni territoriali dell'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull'osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota n. 149/2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Ministero dell'Interno del 14 aprile 2020 clicca qui.](#)

# Lo sapevi che ...

**... ORA E' POSSIBILE SOTTOSCRIVERE DOCUMENTI INFORMATICI ATTRAVERSO SPID !**

**... E CHE LA FIRMA CON SPID AVRA' LO STESSO VALORE GIURIDICO DI QUELLA AUTOGRAFA !**

Come abbiamo già riferito con la nostra newsletter n. 10 del 10 aprile scorso (Punto 11), con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, del comunicato dell'Agenzia per l'Italia digitale relativo alla determinazione n. 157 del 23 marzo 2020 con cui sono state adottate, sono entrate

in vigore le nuove «**Linee Guida contenenti le Regole Tecniche per la sottoscrizione elettronica di documenti informatici ai sensi dell'art. 20 del CAD**».

Va subito puntualizzato che, come precisato dal Consiglio di Stato, le Linee Guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ai sensi dell'articolo 71 del CAD, **hanno carattere vincolante e assumono valenza erga omnes**. Ne deriva che, nella gerarchia delle fonti, le Linee Guida sono inquadrate come un atto di regolamentazione, seppur di natura tecnica, con la conseguenza che esse sono pienamente azionabili davanti al giudice amministrativo in caso di violazione delle prescrizioni ivi contenute.

L'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) dispone il soddisfacimento del requisito della forma scritta e l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile del documento informatico formato previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da **garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento** e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Con l'entrata in vigore delle linee guida sarà dunque possibile **firmare atti e contratti attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) con lo stesso valore giuridico della firma autografa**, soddisfacendo quindi il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell'articolo 2702 del Codice civile.

**SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)** è il sistema di autenticazione che già da tempo consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti tramite un'identità digitale unica.

Con le nuove regole si aggiunge a SPID una importante funzionalità, quella della **sottoscrizione elettronica**.

I cittadini avranno così a disposizione anche **una nuova e ulteriore modalità di sottoscrizione informatica** che va ad aggiungersi alla già esistente **firma elettronica qualificata (FEQ)**, alla firma elettronica avanzata e alla firma elettronica qualificata (normativamente previste e disciplinate dal Regolamento (UE) 910/2014, c.d. "*Regolamento eIDAS*") e che consentirà agli utenti di firmare un documento online proposto da un fornitore di servizi SPID, avendo semplicemente cura di autenticarsi presso il proprio gestore di identità SPID **senza necessità di dotarsi di smart card o di altri dispositivi di creazione di firme elettroniche qualificate**.

Tuttavia, affinché la "firma con SPID" possa consentire la sottoscrizione di documenti informatici e quindi anche atti e contratti con lo stesso valore giuridico della firma autografa soddisfacendo, così, il requisito della forma scritta e producendo gli effetti dell'art. 2702 del Codice civile, sarà necessario attendere che le *software house* già accreditate e autorizzate al rilascio di SPID, recepiscono le predette linee guida fornendo, quindi, il correlato servizio, nel rispetto delle norme in essere.

## Le figure coinvolte

Due sono le **principali figure coinvolte** per la sottoscrizione con "**firma SPID**": i **Service Provider (Sp)** e gli **Identity Provider (IdP)**.

I **Service Provider** (fornitori di servizi) **mettono a disposizione degli utenti servizi digitali** accessibili tramite il login con credenziali SPID.

Gli **Identity Provider** sono soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, **forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti**.

Gli elenchi dei Service Provider e degli Identity Provider sono disponibili sul sito dell'AgID.

Le nuove regole stabiliscono obblighi stringenti sia per gli **identity provider (Idp)** sia per i **service provider (Sp)**. Gli Idp che offrono servizi di sottoscrizione devono rendere disponibile ai service provider il proprio servizio e garantirne tutte le caratteristiche di confidenzialità, integrità e disponibilità. Inoltre si impegnano a non conservare i documenti oggetto della firma con SPID che sono depositati presso i propri sistemi, rimuovendoli in modo sicuro al termine del trattamento.

## I possibili soggetti utilizzatori

Riguardo poi alla questione relativa al **soggetto utilizzatore**, va evidenziato che il processo di sottoscrizione di cui all'articolo 20 comma 1-*bis* del CAD non può essere adoperato utilizzando identità digitali SPID per persona giuridica: possono essere utilizzate esclusivamente le **identità digitali della persona fisica** (SPID almeno di livello 2) e le **identità digitali per uso professionale** (quest'ultime regolamentate dalle "*Linee guida per il rilascio dell'identità digitale per uso professionale*", pubblicate con Determinazione AgID n. 318/2019 e successive modificazioni).

## Le caratteristiche del documento informatico

Il documento predisposto per la firma dal **fornitore del servizio nella federazione SPID (SP)** – secondo quanto stabilito al punto 4.1. delle regole tecniche - **deve rispettare le specifiche PDF** versione 1.7 o successive, profilo PDF/A-2a, secondo lo standard ISO/IEC 32000-1 rispettando, in particolare, le seguenti caratteristiche tecniche:

1. il documento non richiede alcun controllo di accesso per essere aperto o modificato;
2. è consentita la modifica del documento esclusivamente per quanto concerne l'apposizione dei previsti sigilli elettronici PAdES;
3. né il contenuto del documento né i suoi metadati sono cifrati.

## Validità ed efficacia giuridica della firma SPID

La **validità e l'efficacia giuridica della "firma SPID"**, così come definita dal CAD all'articolo 20 - pur inserendosi quale sistema di sottoscrizione elettronica distinto e in aggiunta sia alla firma elettronica avanzata che a quella qualificata (normativamente previste e disciplinate dal Regolamento eIDAS) - è al momento da considerarsi tale solo nel nostro Paese.

Tuttavia, tali documenti sottoscritti con Firma SPID saranno valutabili, di volta in volta, in base alla giurisdizione degli altri Stati Membri i quali, peraltro, non potranno negarne la loro validità solo per effetto di esser sottoscritti mediante una firma elettronica diversa dalla firma elettronica qualificata.

## La procedura di sottoscrizione con SPID

Per la procedura di firma elettronica con SPID sono previsti **due passaggi**:

**A.** il primo prevede **quattro fasi** ed è la cosiddetta **PREDISPOSIZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE del documento** che avviene presso il fornitore del servizio nella federazione SPID;

**B.** il secondo prevede **dieci fasi** ed è la **prestazione del CONSENSO ALLA SOTTOSCRIZIONE** che l'utente presta al proprio fornitore di identità digitale (Identity Service Provider).

**A.** La procedura di **predisposizione del documento da sottoscrivere** consta di **quattro passaggi**:

**A1)** il **fornitore del servizio nella federazione SPID (SP)** – già in possesso del codice fiscale del firmatario - presenta all'utente il bottone "*Firma con SPID*", alla cui selezione il medesimo fornitore mostra l'elenco dei **gestori di identità digitali (IdP)** nel contesto della federazione SPID che offrono il servizio di firma. L'utente seleziona il proprio *Identity Service Provider*.

Qualora l'utente sia già autenticato presso il fornitore del servizio nella federazione SPID, con l'identità digitale di un *Identity Service Provider* che offre il servizio di firma con SPID, la selezione dell'*Identity Service Provider* può essere saltata.

**A2)** Il fornitore del servizio nella federazione SPID (SP) **predisporre il documento** (c.d. *documento predisposto per la firma*), apponendovi il proprio **sigillo elettronico qualificato** (QSeal di tipo PAdES) e sottoponendolo, presso la propria piattaforma, all'utente affinché possa essere visionato, eventualmente scaricato e conservato.

**A3)** Il fornitore del servizio nella federazione SPID (SP), rendendo manifesto all'utente che il processo prevede l'invio del documento all'Identity Service Provider (IdP) prescelto, **acquisisce il consenso esplicito** (*opt-in*) dell'utente. L'utente è anche avvisato in modo chiaro e manifesto che tale documento gli sarà reso successivamente disponibile dal proprio Identity Service Provider e gli viene consigliato di leggerlo nuovamente in tale occasione. Per proseguire l'utente seleziona il bottone "*Proseguì con la Firma*";

**A4)** Il fornitore del servizio nella federazione SPID (SP) **invia il documento predisposto per la firma all'Identity Service Provider** e, avuta evidenza del successo dell'invio, inoltra la sessione dell'utente al relativo *Identity Service Provider* con una richiesta di autenticazione speciale, denominata "*firma con SPID*", conforme alle caratteristiche tecniche pure descritte nelle Linee Guida. Tale richiesta contiene il codice fiscale del soggetto che deve apporre la firma (acquisito dal fornitore del servizio nella fase 1 sopra riportata).

**B.** La correlata procedura di prestazione del **consenso alla sottoscrizione** è gestita nell'ambito del rapporto utente firmatario e proprio *Identity Service Provider*, secondo la seguente articolazione.



L'Identity Service Provider:

**B1)** procede con l'**autenticazione dell'utente** con credenziali di livello 2 o superiore, verificando che si tratti del firmatario atteso dal fornitore del servizio nella federazione SPID (SP) in base al codice fiscale che ha ricevuto con la richiesta di cui al punto A4);

**B2)** informa l'utente che il **processo di autenticazione è volto alla sottoscrizione**, comunicando all'utente:

- il nome del fornitore del servizio nella federazione SPID (SP) che sta richiedendo la sottoscrizione del documento;

- il nome del file contenente il documento in oggetto;

**B3)** consente all'utente di **visionare il documento e scaricarlo**;

**B4)** propone all'utente di **procedere con la sottoscrizione, raccogliendone il consenso**;

**B5)** visualizza la **pagina destinata a contenere il contenuto grafico del sigillo elettronico qualificato informando** l'utente in merito alla **obbligatorietà o facoltatività della firma**;

**B6)** acquisisce il **consenso dell'utente ad apporre la firma**;

**B7)** procede alla **apposizione del sigillo elettronico qualificato** (o di più sigilli nel caso siano previste più firme), formando dunque il **documento firmato con SPID**;

**B8)** propone all'utente di **inviargli il documento firmato con SPID via posta elettronica**, e/o di scaricarne una copia, e/o di renderglielo disponibile nella propria area riservata (punto 9);

**B9)** invia al fornitore del servizio nella federazione SPID (SP) il **documento firmato con SPID** secondo modalità tecniche specificate dalle Linee Guida al punto 5.2 (sistema di trasferimento sicuro dei documenti);

**B10)** invia al fornitore del servizio nella federazione SPID (SP) la **risposta di autenticazione della firma SPID** recante l'esito positivo della procedura, reindirizzando l'utente presso il fornitore del servizio nella federazione SPID (SP).

Nel caso in cui il punto precedente non abbia successo, l'IdP informa l'SP e l'utente in merito al mancato successo del processo di firma.

Al termine del processo qui descritto, salvo che l'utente non abbia scelto di avvalersi dei servizi di conservazione dei documenti firmati, l'Identity Service Provider **rimuove "in modo sicuro" dai propri sistemi il documento oggetto della sottoscrizione**, nel pieno rispetto di quanto disposto dal Regolamento 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

Al punto 9 delle Linee Guida viene previsto che gli *Identity Service Providers* possono offrire ai firmatari **servizi aggiuntivi di conservazione dei documenti firmati con SPID**, poi resi accessibili all'utente attraverso apposito servizio e area utente.

In questo caso, le Linee Guida specificano che l'Identity Service Provider sarà il **Titolare del trattamento dei dati personali** per finalità diverse da quelle del servizio di sottoscrizione ex art. 20, comma 1-bis, del CAD e l'utente dovrà ricevere una chiara e trasparente informativa circa il fatto che i dati personali oggetto del servizio e i documenti firmati con SPID sono ulteriormente trattati dall'Identity Service Provider a scopo di resa del servizio di conservazione.

Ove l'utente non vorrà avvalersi dei citati servizi aggiuntivi, dovrà provvedere alla conservazione secondo la normativa vigente in quanto gli **Identity Provider** hanno l'obbligo di non conservare i documenti oggetto della firma con SPID depositati presso i propri sistemi, rimuovendoli in modo sicuro al termine del trattamento.

LINK:

[Per scaricare il testo delle Linee Guida clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato allo SPID clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti scaricare il testo del Regolamento eIDAS clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Repubblica italiana**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dall' 11 al 24 Aprile 2020)**

**1) D.P.C.M. 10 aprile 2020:** Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Interno - Decreto 6 aprile 2020:** Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) D.P.C.M. 5 marzo 2020:** Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020 - Suppl. Ordinario n. 15).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) CONSOB – Delibera 7 aprile 2020, n. 21318:** Ammissione della prassi di mercato relativa all'attività di sostegno della liquidità del mercato. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 17 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**5) CONSOB – Delibera 7 aprile 2020, n. 21320:** Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria. (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 17 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 5 marzo 2020:** Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore. (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero dell'Interno - Decreto 20 aprile 2020:** Approvazione del modello di certificazione per la concessione dei contributi erariali alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata, nell'anno 2020. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 24 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero dello sviluppo economico - Direttiva 15 aprile 2020:** Utilizzo delle risorse finanziarie destinate dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto-legge «Cura Italia» alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo. (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 24 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**Unione europea**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(dall' 11 al 24 Aprile 2020)**

**1) Commissione europea - Comunicazione del 1° aprile 2020** - Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 108/I del 1° aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della comunicazione clicca qui.](#)

**2) Decisione (UE) 2020/519 della Commissione del 3 aprile 2020**, relativa al documento di riferimento settoriale sulle migliori pratiche di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il settore della gestione dei rifiuti a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 115/I del 14 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**3) Regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio del 14 aprile 2020**, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell'epidemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 117/I del 15 aprile 2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**4)** Pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 125 del 21 aprile 2020 le seguenti tre decisioni:  
- **Decisione (UE) 2020/545 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2020**, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19 e per il rafforzamento della Procura europea  
- **Decisione (UE) 2020/546 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2020**, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate nel contesto dell'epidemia di COVID-19.  
- **Decisione (UE) 2020/547 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2020**, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2020 per fornire assistenza di emergenza agli Stati membri e rafforzare ulteriormente il meccanismo unionale di protezione civile (rescEU) in risposta all'epidemia di COVID-19

LINK:

[Per scaricare il testo delle tre decisioni clicca qui.](#)

**Per rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie,  
iscriviti al nostro canale TELEGRAM**



**[Tuttocamere](#)**